

Riforma del processo penale e diritti umani

(Giulio Ubertis)

Intervenendo in modo sintetico sull'ampio e apprezzabile lavoro della Commissione Lattanzi nella prospettiva della tutela dei diritti umani, possono individuarsi, secondo l'ordine dell'articolato, tre questioni, la cui soluzione va posta in sintonia con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo:

- 1) riguardo all'instaurazione del processo in assenza, occorre chiarire la necessità di una conoscenza inequivoca dell'imputazione comprensiva dei suoi profili fattuali e giuridici, oltre all'esigenza di una prova altrettanto inequivoca dell'intenzione dell'accusato di non partecipare al processo o di sottrarsi alla giustizia;
- 2) riguardo alla durata delle investigazioni bisogna guardare all'effettività delle garanzie senza pregiudizio per la buona amministrazione della giustizia: un termine astratto può essere sia insufficiente per la complessità del caso concreto sia eccessivo, quando mancassero accettabili giustificazioni per l'anteriore chiusura delle indagini preliminari; la durata ragionevole del procedimento sarebbe salvaguardata dalla possibilità per l'indagato di sollecitare il pubblico ministero a determinarsi sul promovimento dell'azione e comunque dalla fissazione di un termine iniziale entro il quale quest'ultimo debba provvedere, contemplandosi successivi e periodici controlli giurisdizionali in contraddittorio per eventuali proroghe delle attività investigative;
- 3) riguardo alla previsione di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale e nella trattazione dei processi (e prescindendo dalle diffuse perplessità sul rispetto dell'art. 112 Cost.), non verrebbe esclusa una condanna dell'Italia qualora non fosse rispettato l'obbligo pattizio inerente all'effettività sia delle indagini volte a identificare il responsabile della lesione di un diritto

fondamentale sia del giudizio per irrogare una pena adeguata.